## OTTENUTO L'ANNULLAMENTO PER €138.971,04 SU UNA CARTELLA DI €177.318,83

SEZIONE



1	•	at an alexander		•
REPUBBLICA ITALIANA				REG.GENERALE N° 146/2019
		UDIENZA DEL		
A CHINA GARANTINA GARANTIN	LA COMMISSIONE TRI	28/11/2019 ore 15:00		
	DI TERNI		SEZIONE 2	
rit	unita con l'intervento dei Sigr	nori:		104 2010
	CARIGNANI	MASSIMO	Presidente	194.2019
0	FIOCCHI	LUIGI	Relatore	PRONUNCIATA IL:
	ZAPPITELLO	VANDINO	Giudice	28.11.2019
				DEPOSITATA IN
0				SEGRETERIA IL
0	***************************************			19.12.2019
		***************************************		II Segretario
				Stefano Dott Settimi
				8
na	a emesso la seguente	SENTENZA		RIBUTA
1	sul ricorso n. 146/2019			图图文字图片
	depositato il 23/07/2019			(3)
	avverso AVVISO ISCRIZ 013	IONE IPOTECARIA nº 109762	201900000137000 IRPEF-ALT	
-	avverso AVVISO ISCRIZ	IONE IPOTECARIA nº 109762	01900000137000 IVA-ALTRO	
	012 contro:			
A	G.ENT RISCOSSIONE IA D. BRAMANTE 99	- TERNI		
p	roposto dal ricorrente:			001 500000
V	AMPENICCIOLO N	5100 TERNI TR		
d	lifeso da:			
	SANEXE ANGIOLINO	TA DO 192 ROMA RIVER		
		MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE		

## OGGETTO DEL RICORSO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Sig. , con ricorso notificato a mezzo PEC in data 05.07.2019, chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di iscrizione ipotecaria n. 10976201900000137000 dell'importo di € 177.318,83 notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Terni in data 14.05.2019, impugnando contestualmente anche la relata di notifica, le sottese cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento indicati nel ricorso stesso.

Il ricorrente deduceva di essere venuto a conoscenza per la prima volta dell'esistenza delle cartelle di pagamento a seguito della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria, in quanto le stesse non gli erano mai state notificate, o perlomeno tale notifica non sarebbe avvenuta in modo legittimo e regolare.

Deduceva inoltre la nullità dell'avviso per omessa indicazione dell'oggetto dell'iscrizione ipotecaria, per omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e per omessa sottoscrizione dei ruoli; nullità per intervenuta decadenza del termine per la notifica delle cartelle; nullità per prescrizione quinquennale dei tributi; nullità delle cartelle per omessa indicazione della data di consegna del ruolo dall'Ente impositore all'Ente della riscossione; nullità delle cartelle per omessa indicazione delle modalità di



esecutività del ruolo, per non rispondenza ai principi di chiarezza e motivazione degli atti di cui all'art. 7 dello Statuto del Contribuente e per omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.

Deduceva infine l'illegittimità delle cartelle per errato calcolo dell'aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo riscosse.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21, comma I, D. Lgs. n. 546/1992, per avere il ricorrente proposto opposizione oltre il termine di sessanta giorni previsto nella norma citata, stante la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'avviso di iscrizione, nessuna delle quali era stata oggetto di impugnazione.

Sempre in via preliminare, l'Agenzia eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Commissione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento alla cartella n. 10920170006253033000, afferente a sanzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nel merito, l'Agenzia deduceva la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi all'avviso di iscrizione ipotecaria, e l'infondatezza di ogni altro motivo di impugnazione, concludendo per l'accoglimento delle eccezioni formulate in via preliminare (inammissibilità del ricorso e



difetto di giurisdizione quanto alla cartella n. 10920170006253033000) e, nel merito, per la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memorie integrative in cui ribadisce le proprie motivazioni e doglianze.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva la Commissione Tributaria Provinciale che le cartelle di pagamento rubricate al n. 1 e 2 del ricorso introduttivo sono state notificate a mezzo di servizio Poste Private e precisamente attraverso la società Nexive.

All'epoca della notifica, la normativa vigente era rappresentata dall'art. 4 comma 1 lett a) del D. Lgs. n. 261/1999, per cui tale tipologia di notifica non era consentita; quindi, dette cartelle debbono ritenersi come mai notificate.

La cartella rubricata al n. 5) del ricorso introduttivo riguarda invece sanzioni relative all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Terni e quindi soggette alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per effetto della L. n. 124/2017, con decorrenza dal 10.09.2010 le cartelle esattoriale potevano essere notificate anche a mezzo del servizio potale privato, per cui si ritiene che tutte le altre cartelle e/o tutti gli avvisi di accertamento impugnati siano stati regolarmente notificati.



Tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti si intendono assorbite dalla presente pronuncia.

Tuttavia, in considerazione della parziale soccombenza, si reputa opportuno compensare integralmente le spese del giudizio.

## P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso relativamente alle cartelle 1, 2 e 5. Rigetta nel resto.

Spese compensate.

Terni, 28.11.2019

IL REMATIONE

IL PRESIDENTE